

(N. 1773)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 novembre 1956 (V. Stampato n. ~~2444~~)

presentato dal Ministro della pubblica istruzione  
(ROSSI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
(SEGNI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia  
(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 NOVEMBRE 1956.

Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

## DISEGNO DI LEGGE

### Articolo unico.

All'articolo unico della legge 9 aprile 1955, n. 266, sono aggiunti i seguenti commi:

« Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria (*Doctor medicinae dentariae*), conseguito prima del 1° gennaio 1940 in una delle Università tedesche od austriache comprese nell'elenco approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 7 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1952, po-

tranno essere autorizzati in via transitoria all'esercizio della odontoiatria, su giudizio della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1940, n. 1066, con le modalità indicate nel regio decreto 17 agosto 1941, numero 1269.

Gli interessati dovranno farne domanda, redatta in carta legale da lire 200, al Ministero della pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

Coloro che risulteranno autorizzati saranno iscritti in appositi elenchi tenuti dall'ordine dei medici della provincia in cui avranno chiesto di esercitare. Gli ordini dei medici eserciteranno le normali funzioni di controllo ».